REGOLAMENTO (CEE) N. 3800/86 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1986

che fissa il contingente applicabile nel 1987 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi e stabilisce le relative modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il contingente iniziale applicabile alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi è stabilito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 612/86 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 1995/86 (3); che l'articolo 3 del suddetto regolamento stabilisce anche un ritmo minimo di aumento progressivo del contingente del 10 %; che tale aumento continua a rispecchiare le esigenze del mercato; che occorre fissare il contingente per il 1987;

considerando che ai fini di una corretta gestione del contingente è opportuno abbinare alla domanda di autorizzazione d'importazione il deposito di una cauzione che garantisca, come esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (4), l'effettiva importazione delle merci; che è opportuno prevedere uno scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno;

considerando che è opportuno disporre che la Spagna comunichi alla Commissione informazioni sull'applicazione del contingente;

considerando che il presente regolamento sostituisce talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 612/86; che a scopo di chiarezza occorre pertanto abrogare il suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In allegato è fissato il contingente che la Spagna può applicare, ai sensi dell'articolo 77 dell'atto di adesione, alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dai paesi terzi.

Articolo 2

1. Le autorità spagnole rilasciano le autorizzazioni d'importazione in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili tra i richiedenti.

Il contingente è scaglionato durante l'anno come segue:

— il 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1987,

— il 50 % nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1987.

2. Le domande di autorizzazione d'importazione sono abbinate al deposito di una cauzione. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, garantita dalla cauzione, consiste nella realizzazione delle importazioni.

Articolo 3

Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 10 % all'inizio di ogni anno.

L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale così ottenuto.

Articolo 4

Le autorità spagnole comunicano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 2.

Entro e non oltre il 15 di ogni mese, esse trasmettono le seguenti informazioni in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate nel mese precedente:

— i quantitativi oggetto delle autorizzazioni d'importazione rilasciate, ripartiti per paese di provenienza;

— i quantitativi importati, ripartiti per paese di provenienza.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 612/85 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 38.
(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 26.
(4) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO

(in t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
01.03 A II	Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura	1 100
02.011 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	
02.01 B II c)	Frattaglie della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	
02.05 A e B	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), e grasso di maiale non pressato né fuso, né estratto con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secche o affumicate	
02.06 B	Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate	
15.01 A	Strutto e altri grassi di maiale, pressati, fusi o estratti a mezzo di solventi	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	
16.02 A II	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, contenenti fegato diverso da quello di oca o di anatra	
16.02 B III a)	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica	